



*Prefetture della Sardegna*



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**tra le Prefetture - U.T.G. di:**

**Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano**

e

**l'ANAS S.p.A.**

**Compartimento della Viabilità per la Sardegna**

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI  
DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'  
NEL SETTORE DEI CONTRATTI  
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

# PROTOCOLLO DI INTESA

tra le Prefetture - U.T.G. di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano


e

l'ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Sardegna

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

## PREMESSO

- che gli organismi pubblici, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 s.m.i., possono, in via convenzionale, raccordare le proprie funzioni al fine di garantire che, in determinate materie, i rispettivi compiti istituzionali vengano svolti con efficienza, efficacia ed economicità;
- che i compiti svolti dalle Prefetture della Regione Sardegna e dall'A.N.A.S. S.p.A., nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, possono ritenersi complementari ai fini del rispetto dei principi di legalità e trasparenza nel settore degli appalti pubblici;
- che detta complementarietà assume particolare rilevanza, in virtù anche delle competenze attribuite ai Prefetti sul territorio finalizzate al contrasto dell'infiltrazione criminale negli appalti e, conseguentemente, nei lavori di realizzazione di infrastrutture viarie;
- che da tempo, su tutto il territorio nazionale le Prefetture e l'A.N.A.S. S.p.A. si sono impegnate a dare luogo a nuove modalità di collaborazione al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità e trasparenza nel settore degli interventi stradali ed autostradali, attraverso metodologie innovative in grado di consentire il tempestivo flusso di dati ed informazioni;
- che la raccolta delle informazioni consente di mettere a disposizione delle diverse Amministrazioni che compongono la "rete di monitoraggio" uno strumento sempre più efficace nell'attività di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei lavori pubblici;
- che ANAS Spa - Compartimento della Viabilità per la Sardegna è destinatario di finanziamenti per la realizzazione di programmi di opere di manutenzione e/o miglioramento e messa in sicurezza della viabilità statale, anche di notevole valore economico e che, in qualità di soggetto aggiudicatore, la predetta Società pro



provvedere alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;

- che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frapponne all' esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- che il contrasto al sopracitato fenomeno criminale deve potersi avvalere sempre più degli strumenti di prevenzione predisposti dall'ordinamento anche per quanto concerne le procedure di gara per la scelta dei contraenti;

### RITENUTO

- che i Prefetti della Sardegna e il Condirettore Generale dell'ANAS S.p.a. possono meglio assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore suindicato mediante sottoscrizione del presente "Protocollo di Intesa" finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare con il monitoraggio da attuarsi attraverso le approfondite informazioni che saranno fornite dalle Forze di Polizia.

### TUTTO CIO' PREMESSO

- la Prefettura di Cagliari - Ufficio Territoriale del Governo, rappresentata dal Prefetto Dott. Giovanni Balsamo;
- la Prefettura di Sassari - Ufficio Territoriale del Governo, rappresentata dal Prefetto Dott. Marcello Fulvi
- la Prefettura di Nuoro - Ufficio Territoriale del Governo, rappresentata dal Prefetto Dott. Pietro Lisi
- la Prefettura di Oristano - Ufficio Territoriale del Governo, rappresentata dal Prefetto Dott. Giovanni Russo
- l'ANAS S.p.A. - rappresentata dal Dott. Giancarlo Perrotta - Direttore Unità Legalità e Trasparenza

sottoscrivono il presente accordo



## ARTICOLO 1

### Clausole e condizioni atti di gara

1. L'ANAS - Compartimento della Viabilità per la Sardegna si impegna ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti con le imprese aggiudicatrici, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.
  
2. L'ANAS - Compartimento della Viabilità per la Sardegna si impegna, sin d'ora, a prevedere negli atti di gara:
  - l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), INAIL (codice cliente e Posizione Assicurativa Territoriale), Casse Edili o altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione anche per le imprese subappaltatrici;
  - l'obbligo, per la impresa aggiudicataria e per l'eventuale subappaltatore, di trasmettere l'elenco nominativo del personale, amministratori, dirigenti, soci e compartecipi, a qualsiasi titolo operante presso il cantiere, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008.
  - un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.
  
3. Nello stesso bando, ai fini delle verifiche antimafia, andrà indicato che l'impresa aggiudicataria si impegna a comunicare all'ANAS i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamate a realizzare l'intervento nei cantieri, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi:
  - trasporto di materiali a discarica;
  - smaltimento rifiuti;
  - fornitura e/o trasporto terra;
  - acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
  - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo.
  - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
  - noli a freddo di macchinari;
  - fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell' art. 118, comma II, del decreto legislativo 163/2006;
  - servizio di autotrasporto;
  - guardiania di cantiere.
  
4. L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ad ANAS Spa qualsiasi variazione dovesse verificarsi nel corso dell'appalto, dei dati relativi alle società e alle imprese di cui al precedente comma.



5. Il bando di gara dovrà, altresì, contenere la previsione di clausole, da inserire anche nei subappalti e/o sub contratti, che consentano la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia rilasciate dalle Prefetture - U.T.G. ai sensi delle presenti linee-guida.

6. Nel bando di gara andrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'ANAS ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere posto a carico delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.

7. Il bando di gara dovrà, infine, contenere la previsione di clausole, da inserire anche nei sub-appalti o sub-contratti, che prevedano la risoluzione del contratto principale e la revoca delle autorizzazioni del sub-contratto, in caso di inadempimento di quanto previsto nel precedente comma da parte dell'impresa aggiudicataria o sub-appaltatrice, nonché dell'impresa che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento.

8. Al fine di adempiere a quanto sopra previsto, l'ANAS - Compartimento della Viabilità per la Sardegna, provvederà a richiedere a tutte le imprese concorrenti agli appalti, apposita dichiarazione, resa dalle stesse come da modello allegato sub "A" al presente protocollo.

## ARTICOLO 2


### Modalità di trasmissione degli atti di gara

1. Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio, ai fini antimafia, sulle imprese a qualunque titolo interessate all'aggiudicazione di appalti pubblici, l'ANAS - Compartimento della Viabilità per la Sardegna si impegna, inoltre, ad informare tempestivamente i Prefetti competenti dell'avvenuta pubblicazione dei bandi di gara relativi a tutte le procedure di appalto di lavori di importo superiore a Euro 2.500.000,00, e di forniture e servizi di importo superiore a Euro 193.000,00, che rientrano nelle competenze del Compartimento stesso, ovvero anche di importi inferiori qualora sia ritenuto necessario e/o opportuno.

2. L'ANAS - Compartimento della Viabilità per la Sardegna si impegna, altresì, a comunicare ai Prefetti competenti gli elementi identificativi delle ditte partecipanti alle gare d'appalto con gli importi di cui sopra, secondo la sottoelencata tempistica:

- al momento dell'esito della gara, nei casi di procedura aperta;
- contestualmente alla spedizione delle lettere d'invito nei casi di procedura ristretta.

3. In particolare, l'ANAS - Compartimento della Viabilità per la Sardegna dovrà comunicare ai Prefetti competenti per ciascuna impresa esecutrice dell'appalto o subappalto i seguenti dati:



- dati anagrafici della ditta;
- codice fiscale,
- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- D.U.R.C.

4. L'ANAS - Compartimento della Viabilità per la Sardegna, ad aggiudicazione avvenuta, si impegna a comunicare tempestivamente gli estremi dell'appaltatore ed ogni elemento relativo ai soggetti ai quali l'impresa aggiudicataria intende affidare eventuali subappalti, subcontratti, nolo, forniture o altri tipi di servizio.

5. Le parti possono, comunque, concordare di sottoporre a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quelli suindicati.

### ARTICOLO 3


#### Revoca e risoluzione dal contratto

1. A seguito dell'aggiudicazione, l'ANAS comunicherà alle Prefetture - U.T.G., per i contratti di cui in premessa, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamate a realizzare l'intervento o a fornire beni e/o servizi.

2. Qualora a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione all'ANAS, la quale applicherà o farà applicare la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi.

3. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/1998 (urgenza e decorrenza del termine ivi previsto), per i contratti, subcontratti, i servizi e le forniture presi in considerazione nel presente paragrafo è comunque richiesta, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi, e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia, l'esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.P.R. 252/1998.

4. In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, verrà, comunque, richiesta l'esibizione del certificato camerale di cui sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 2, lett.e), del D.P.R. 252/98.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

ARTICOLO 4  
Effetti e durata del protocollo

1. Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna.
2. Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del presente protocollo, un incontro per il rinnovo dello stesso.

Cagliari, 17 dicembre 2010

Letto, approvato e sottoscritto

Prefetto di Cagliari

Prefetto di Sassari

Prefetto di Nuoro

Prefetto di Oristano

Per L'A.N.A.S. S.p.A.

